



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.29975/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VIII e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “ Le vie e i territori della nocciola” Reg.Gen.n.419**

Ad iniziativa dei Consiglieri: Gennaro Salvatore, Sommese Carmine, Fortunato Giovanni, Grimaldi Massimo, Maisto Giuseppe, Marino Angelo, Nappi Sergio, Zecchino Ettore.  
Depositata l' 11 dicembre 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 28 DIC, 2012

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 298 del 10/12/2012

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania

Dott. Paolo Romano

S E D E

Oggetto: Trasmissione proposta di legge.

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge: **“Le vie e i territori della nocciola Campana”** ad iniziativa dei Consiglieri regionali componenti il Gruppo Federato Caldoro Presidente.

Napoli, 10/12/2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0029975/A

Del: 11/12/2012 08.06.07

Da: CR A: SERASS

Il Presidente del Gruppo Consiliare  
Consigliere Gennaro Salvatore

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 219

Serv. Assistenti  
10/12/12



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 419

## **PROPOSTA DI LEGGE** **“Le vie e i territori della nocciola Campana”**

**ad iniziativa dei Consiglieri regionali del**  
**Gruppo Federato Caldoro Presidente**

### **Relazione**

Il ruolo preminente svolto nell'agricoltura Campana dalle coltivazioni del nocciolo; le origine storiche ed antiche (II sec a. C.) di questo pregevole frutto della nostra Terra, legate in particolare alla città di Avella (corylus Avellana); i molteplici impieghi realizzati attraverso le tecniche di lavorazione e trasformazione, per non parlare della notevole incidenza nel mercato della esportazione, ci inducono a prendere posizione sulla necessità di una regolamentazione finalizzata alla valorizzazione di questa preziosa risorsa.

La presenza nel territorio Campano del prestigioso IGP “nocciola di Giffoni”; la massiccia normazione soprattutto comunitaria sui prodotti di qualità; la necessità avvertita ormai a livello diffuso dai consumatori di ritornare a prodotti genuini di origine e derivazione controllata costituiscono il punto di partenza per un programma di promozione che ruoti intorno alla nocciola.

Turismo gastronomico e riscoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali anche dei piccoli centri, dove appunto è forte la produzione di nocciola, costituiscono il modo più innovativo di sfruttare risorse culturali ed umane a volte trascurate o addirittura dimenticate. La nocciola diventa così la guida lungo percorsi, sentieri, territori che anelano ad essere riscoperti, ritrovati, svelati, apprezzati. E così i sentieri del gusto e della qualità incontrano la tradizione, i monumenti, la storia e realizzano un turismo locale che stenta a decollare, spesso lasciato alla spontanea e libera iniziativa di organismo locali dal forte slancio, ma dalle scarse risorse. La presenza ed il supporto della Regione in un comparto che si estende dall'agroalimentare al turismo nelle sue diverse forme assicura un supporto significativo a sostegno di nuove modalità di espressione e creatività di cui l'economica locale ha necessariamente bisogno.

La proposta di legge viene emanata ai sensi;

1) REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1) e successive modifiche ed integrazioni;

2) D.M. 8 settembre 1999, n. 350 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del *D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173* ( Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240);

3) Regolamento CE n. 2325/97 del 24/11/1997

Oggetto: completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE) *Gazzetta ufficiale n. L 322 del 25/11/1997 PAG. 0033 – 0035*;

4) REG CE 1257/2006 del 21 agosto 2006 recante approvazione della modifica del disciplinare relativo ad un'indicazione geografica figurante nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola di Giffoni (IGP)].



*Consiglio Regionale della Campania*

4) REG CE 1257/2006 del 21 agosto 2006 recante approvazione della modifica del disciplinare relativo ad un'indicazione geografica figurante nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola di Giffoni (IGP)].

### ***RELAZIONE FINANZIARIA***

Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge si autorizza per l'anno finanziario 2013 una spesa di euro 50.000,00.

Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'UPB 2.83.243 mediante l'istituzione di un nuovo capitolo denominato: "Istituzione delle vie e dei territori della nocciola Campana".



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 1

Finalità e valorizzazione dei territori della nocciola

1. La Regione Campania valorizza i territori tradizionalmente caratterizzati da produzioni corilicole in vista del riconoscimento di qualità.
2. La valorizzazione dei territori della nocciola si realizza nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica locale. Quest'ultima è costituita dall'insieme dell'offerta enogastronomica, ricettiva, paesaggistica e culturale, predisposte dagli operatori delle singole realtà locali della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 2  
Itinerari turistici della nocciola

1. Nell'ambito dei territori produttori della nocciola, sono delineati itinerari turistici contraddistinti dai seguenti elementi:

- a) punto di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività, alle produzioni ed al territorio interessati dall'itinerario; punto di esposizione e di documentazione storica delle realtà produttive, culturali, paesaggistiche presenti nella zona con particolare riguardo alle tradizioni contadine ed artigianali;
- b) punto di esposizione e degustazione di prodotti a base di nocciola e prodotti correlatici tipici del luogo.



*Consiglio Regionale della Campania*

### Articolo 3

#### Denominazione degli itinerari turistici della nocciola

1. Ogni itinerario turistico dei territori della nocciola è denominato in base alla qualità corilicola maggiormente rappresentativa della produzione locale.
2. La denominazione così individuata valorizza e promuove tutti gli elementi e le iniziative che costituiscono l'offerta del percorso.



*Consiglio Regionale della Campania*

#### Articolo 4

#### Comitato promotore per il riconoscimento degli itinerari

1. E' costituito un comitato promotore locale per il riconoscimento di ogni itinerario turistico legato ai territori della nocciola.
2. Il comitato promotore è composto dai rappresentanti delle aziende agricole del territorio interessato, dalle associazioni locali di promozione e valorizzazione di tipicità gastronomiche e culturali, dagli enti locali.
2. Possono farne parte, inoltre: rappresentanti di imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli; le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; i consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio valorizzato; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati dall'itinerario; gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti in campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
3. Il comitato promotore presenta alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento dell'itinerario e il disciplinare per la realizzazione e la gestione dello stesso secondo le norme e i requisiti previsti nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 8.
4. La Giunta regionale riconosce l'itinerario entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.
5. La Giunta regionale revoca il provvedimento di riconoscimento dell'itinerario qualora avvengano gravi inadempienze nella gestione dello stesso.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5  
Comitato di gestione

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento dell'itinerario si costituisce il Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è un organismo finalizzato alla realizzazione e gestione dell'itinerario.
2. Il Comitato è così composto:
  - a) i Presidenti delle Province interessate o loro delegati;
  - b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati;
  - c) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle medesime Province o loro delegati;
  - d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
  - e) tre rappresentanti designati dalle associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato;
  - f) i Presidenti delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale operanti nel distretto;
  - g) tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
  - h) tre esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a) gestisce l'itinerario, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;
  - b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza dell'itinerario;
  - c) promuove l'inserimento dell'itinerario nei vari strumenti di promozione economica;
  - d) redige e trasmette, alla Giunta regionale, l'elenco dei membri del comitato stesso e una relazione consultiva degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente;
  - e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico e formativo in rapporto con le scuole del territorio;
  - f) gestisce direttamente, o affida in gestione ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province o alle associazioni interessate il centro di informazione, il centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi di cui all'articolo 3;
  - g) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e), f);
  - h) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
5. Nel caso in cui il centro espositivo e di documentazione di cui alla lettera f) non sia gestito direttamente dal Comitato, il responsabile del centro espositivo e di documentazione fa parte del comitato stesso.
6. Il Comitato definisce, con apposito regolamento, di cui al successivo articolo, la propria sede e le modalità di funzionamento.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 6  
Contributi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione della segnaletica relativa agli itinerari;
- b) allestimento o adeguamento del punto di informazione, del punto espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all'articolo 2 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
- c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
- d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
- e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
- f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.-



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.7**  
**Monitoraggio e valutazione**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva sulla base delle relazioni dei comitati, di cui all'articolo 5 comma 4 lettera d, l'elenco degli itinerari della nocciola e dei prodotti agroalimentari tradizionali istituite a seguito della presente legge, nonché la composizione dei relativi comitati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, su proposta del Comitato.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
  - a) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione dei comitati promotori di cui all'articolo 4;
  - b) le modalità per giungere a un'immagine coordinata degli itinerari, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica;
  - c) gli standard minimi di qualità degli itinerari strada, dei soggetti aderenti, del punto informazione, del punto espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
  - d) le caratteristiche di ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
  - e) la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
  - f) le caratteristiche generali relative all'intervento di animazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f);
  - g) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione degli itinerari;
  - h) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
  - i) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
  - j) i casi di revoca del riconoscimento della strada nonché i casi di revoca dei contributi;
  - k) i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun comitato, della relazione sulle attività svolte, in conformità all'articolo 7 comma 1 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9  
Norma finanziaria

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge si autorizza per l'anno finanziario 2013 una spesa di euro 50.000,00.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'UPB 2.83.243 mediante l'istituzione di un nuovo capitolo denominato: "Istituzione delle vie e dei territori della nocciola Campana".

Consigliere On. SOMMESE Carmine

Consigliere On. SALVATORE Gennaro

Consigliere On. FORTUNATO Giovanni

Consigliere On. GRIMALDI Massimo

Consigliere On. MAISTO Giuseppe

Consigliere On. MARINO Angelo

Consigliere On. NAPPI Sergio

Consigliere On. ZECCHINO Ettore

The image shows seven horizontal lines, each with a handwritten signature in black ink. The signatures are written in a cursive style and correspond to the names of the council members listed on the left. From top to bottom, the signatures are: Carmine Sommesse, Gennaro Salvatore, Giovanni Fortunato, Massimo Grimaldi, Giuseppe Maisto, Angelo Marino, and Sergio Nappi. The signature of Ettore Zecchino is not clearly visible on the bottom line.